

CONTRATTO DI CONVENZIONE

Addì 10 del mese di giugno 2020 , con la presente scrittura privata tra:

la UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, C.F. 96430430585, con sede in Roma, qui rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, Antonio Nicolosi, domiciliata per la carica presso la sede sociale, d'ora in avanti anche "mandante e/o cliente"

e

l'Avv. Massimo Proietti, nato a Terni il 25.05.1964, C.F. PRTMSM64E25L117M, con P.I. 00572330553, con Studio Legale in Terni (TR), Largo Elia Rossi Passavanti n. 4 ed in Roma, Via Taro nr. 25, con polizza RC professionale n° 40027768 stipulata con la Compagnia assicurativa UNIPOLSAI, d'ora in avanti anche "mandatario e/o professionista",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - MATERIE OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Avv. Massimo Proietti si impegna a prestare in favore degli iscritti ed affiliati all'ASC UNARMA, nonché dei familiari e congiunti degli appartenenti, le seguenti attività:

- a) consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia di diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto penale e diritto penale militare. L'attività oggetto dell'incarico comprende, in particolare, la stesura di pareri orali e/o scritti, le attività di evasione di corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto, la risoluzione di problematiche relative al recupero credito e corrispondenza con i clienti inadempienti, l'assistenza presso lo Studio del professionista o presso la sede UNARMA per le questioni attinenti all'oggetto del presente incarico, nonché l'eventuale fase extragiudiziale litigiosa che UNARMA deciderà di intraprendere;
- b) consulenza ed assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto penale e



diritto penale militare. Nell'attività giudiziale civile è espressamente inclusa l'assistenza concernente la partecipazione ai procedimenti di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita e l'assistenza in procedure concorsuali.

Articolo 2 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il corrispettivo relativo alle attività stragiudiziali di cui all'articolo 1, lett. a), da svolgersi in favore del mandante e dei suoi affiliati, verrà liquidato come segue:

- a) per le controversie aventi valore fino ad € 52.000,00, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati e Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- b) per le controversie aventi valore superiore ad € 52.000,00, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 800,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);

Gli importi di cui al comma precedente saranno versati al momento dell'avvio del giudizio o dell'attività stragiudiziale, tranne quelli di cui alla lettera b), che potranno essere versati in più soluzioni rateali secondo le intese tra le parti.

Sono a carico del mandante e dei suoi affiliati le spese vive che si renderà necessario affrontare prima dell'inizio delle singole controversie. Tali spese potranno essere anticipate dal professionista e rimborsate dal cliente, previa esibizione dei necessari documenti di appoggio.

Nel caso di risoluzione in sede stragiudiziale di controversie relative al risarcimento dei danni in favore degli affiliati UNARMA, verrà riconosciuta ed attribuita al Professionista una percentuale sugli importi liquidati all'esito positivo della procedura, tramite patto di quota lite, pari:

- al 6% nel caso di controversie aventi valore fino ad € 200.000,00;
- al 3% per le controversie aventi valore superiore ad € 200.000,00.

Dall'ammontare totale di quanto dovuto al professionista a titolo di patto di quota lite saranno detratti sia il corrispettivo già versato dai clienti, sia le somme che saranno liquidate a titolo di spese legali dalla controparte processuale, cosicché il cliente verserà la differenza tra l'intera percentuale riconosciuta e quanto già versato e/o liquidato (ad esempio, nel caso di riconoscimento in favore del cliente della somma di € 100.000,00 e di € 5.000,00 a titolo di spese legale, spettando al professionista la


somma di € 6.000,00 – pari all'6% di € 100.000,00 – a titolo di spettanze professionali, il Cliente verserà al Professionista medesimo la residua somma di € 500,00, quale differenza tra l'importo totale di € 6.000,00 e gli importi di € 500,00, versati all'inizio della controversia, ed € 5.000,00 riconosciuti dalla controparte a titolo di spese legali).

Nulla invece sarà dovuto dal cliente nel caso in cui le somme dovute quale percentuale sul liquidato saranno riconosciute direttamente dalla controparte processuale.

Articolo 3 - ATTIVITA' CIVILE, TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA

Il corrispettivo relativo alle attività giudiziali di cui all'articolo 1, lett. b), in materia di diritto civile (ivi incluse le cause di lavoro), di diritto tributario e di diritto amministrativo, da svolgersi in favore del mandante e dei suoi affiliati, verrà liquidato come segue:

- a) per i ricorsi gerarchici, l'attività di predisposizione, redazione e presentazione verrà svolta a titolo gratuito;
- b) per le cause di competenza del Giudice di Pace, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- c) per le cause di competenza del TAR, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 700,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- d) per le cause di competenza del Tribunale ordinario, del TAR, e delle Commissioni Tributarie Provinciali, aventi valore fino ad € 52.000,00, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 1.000,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati), oltre ad ulteriori € 250,00 nel caso di discussione di istanze cautelari (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dinanzi al Tribunale ordinario o dinanzi alla CTP);
- e) per le cause di competenza del Tribunale ordinario e delle Commissioni Tributarie Provinciali, aventi valore superiore ad € 52.000,00, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 1.500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati



Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati), oltre ad ulteriori € 200,00 nel caso di discussione di istanze cautelari (ad esempio, sospensiva dinanzi al TAR, sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dinanzi al Tribunale ordinario o dinanzi alla CTP);

- f) per le cause di competenza della Corte di Appello e della Commissione Tributaria Regionale sarà riconosciuto al professionista l'importo di € 2.000,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- g) per le cause dinanzi il Consiglio di Stato, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 2.000,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- h) per le cause dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 2.500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);

Gli importi così come indicati sono stati determinati sulla base dei minimi tariffari forensi previsti dal DM 55 del 2014, diminuiti ulteriormente del 50%.

Gli importi di cui al presente saranno versati al momento dell'avvio dell'attività giudiziale, ma per quelli superiori a € 500,00 gli affiliati potranno accedere al versamento in più soluzioni – due o tre – per mezzo di appositi accordi, anche orali, con il Professionista, ad eccezione delle spese vive che dovranno essere corrisposte immediatamente alla sottoscrizione del mandato.

Nel caso di esito favorevole del giudizio e condanna della controparte processuale alle spese legali, queste ultime saranno riconosciute in favore del Professionista.

Nel caso di risoluzione di controversie relative al risarcimento dei danni in favore degli affiliati UNARMA, verrà riconosciuta ed attribuita al Professionista una percentuale sugli importi liquidati all'esito positivo della procedura, tramite patto di quota lite, pari:

- al 6% nel caso di controversie aventi valore fino ad € 200.000,00;
- al 3% per le controversie aventi valore superiore ad € 200.000,00.

Dall'ammontare totale di quanto dovuto al professionista a titolo di patto di quota lite saranno detratti sia il corrispettivo già versato dai clienti, sia le somme che saranno

liquidate dal Giudice a titolo di spese legali, cosicché il cliente verserà la differenza tra l'intera percentuale riconosciuta e quanto già versato e/o liquidato (ad esempio, nel caso di riconoscimento in favore del cliente della somma di € 100.000,00 e di € 5.000,00 a titolo di spese legale, spettando al professionista la somma di € 6.000,00 – pari all'6% di € 100.000,00 – a titolo di spettanze professionali, il cliente verserà al professionista medesimo la residua somma di € 500,00, quale differenza tra l'importo totale di € 6.000,00 e gli importi di € 500,00, versati all'inizio della controversia, ed € 5.000,00 liquidati in sentenza a titolo di spese legali).

Nulla invece sarà dovuto dal cliente nel caso in cui con la sentenza che definisce il giudizio verrà liquidato a titolo di spese legali un importo pari o superiore a quello che sarebbe dovuto dal cliente a titolo di patto di quota lite.

Saranno a carico dei clienti le spese vive che si renderà necessario affrontare prima dell'inizio delle singole controversie (ad esempio, pagamento contributo unificato, pagamento spese di mediazione, marche da bollo, etc.). Tali spese potranno essere anticipate dal professionista e rimborsate dalla cliente, previa esibizione dei necessari documenti di appoggio.

Il Professionista sarà autorizzato, in forza di mandati appositamente conferiti, a nominare procuratori ed avvocati nell'ambito di ciascun giudizio, anche avvalendosi dell'attività professionale di questi ultimi in sede di udienze dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4 - ATTIVITA' PENALE E PENALE MILITARE

Il corrispettivo relativo alle attività giudiziali di cui all'articolo 1, lett. b), in materia di diritto penale e di diritto penale militare, da svolgersi in favore del mandante e dei suoi affiliati, verrà liquidato come segue:

- a) per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- b) per i Procedimenti di competenza del Tribunale ordinario sarà riconosciuto al professionista l'importo di € 1.000,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati), oltre ad ulteriori € 250,00 nel caso in cui il dibattimento sia preceduto dalla fase dell'udienza preliminare;

- c) per le cause di competenza del Tribunale Collegiale e del Tribunale penale militare, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 1.600,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati). Tale importo è comprensivo della fase da svolgersi dinanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare;
- d) per i procedimenti dinanzi alla Corte di Appello, ordinaria e militare, sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 2.000,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati);
- e) per le cause dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sarà riconosciuto al Professionista l'importo di € 2.500,00, oltre oneri di legge (Cassa Avvocati Procuratori 4%, IVA 22% e Contributi Unificati).

Gli importi così come indicati sono stati determinati sulla base dei minimi tariffari forensi previsti dal DM 55 del 2014 per l'attività penale, diminuiti ulteriormente fino al 50%.

Articolo 5 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

L'attività di consulenza legale sarà liberamente svolta presso il domicilio legale del professionista sia a Terni che a Roma, che potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta in favore del mandante o dei suoi affiliati.

Il professionista garantirà la sua presenza, o quella di altri professionisti delegati di studio, presso la sede del mandante, su espressa richiesta del suo rappresentante legale, per almeno un giorno a settimana, da concordarsi tra le parti sulla base delle reciproche esigenze lavorative.

Le sessioni informative presso lo studio legale del Professionista saranno sempre stabilite, nei giorni in cui è prevista la presenza del professionista in studio, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, previo appuntamento telefonico.

Il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative applicabili al tipo di prestazione ed assume obbligazione di dare assistenza agli iscritti ed affiliati all'ASC UNARMA per il conseguimento dei fini per i quali è stipulata la presente convenzione.

Il Professionista dichiara altresì di assumersi le relative responsabilità previste dalle

Leggi vigenti e di poter rifiutare specifici incarichi ove si trovi in speciali condizioni di incompatibilità, allo stato non preventivabili.

Articolo 6 – MODIFICHE

Le parti concordano che le eventuali modifiche alla presente convenzione, ivi inclusa la determinazione delle spettanze professionali, saranno approvate dalle parti specificamente per iscritto.

Articolo 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di 2 anni decorrente dal mese di Luglio 2020 e verrà tacitamente rinnovata, decorso il termine di scadenza, per un identico periodo, salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A/R tre mesi prima del termine di scadenza naturale.

Articolo 8 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Avv. Massimo Proietti

STUDIO LEGALE
AVVOCATO MASSIMO PROIETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
L. go E. Rossi Passavanti, 4 - 05100 TERNI
Tel. 0744 424758 - Fax 0744 436379
e-mail: mproietti@tin.it
P. IVA. 00572338553

UNARMAASC. Il Segretario Generale

UNARMA A.S.C.
Il Segretario Generale
Antonio Nicolosi

